



CAMERA DEI DEPUTATI

**I COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI
XI COMMISSIONE LAVORO PUBBLICO E PRIVATO**

**AUDIZIONE INFORMALE
ROMA, 19 FEBBRAIO 2019**

**MEMORIA
UDIR**

DDL 1433 A.C.

**Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo.**



Elenco delle proposte di modifica al DDL 1433 A.C.

PARTE PRIMA. SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI SCOLASTICI

- I. Salario accessorio e versamento nel FUN della RIA dei presidi in quiescenza dal 01 gennaio 2016.

PARTE SECONDA. ASSUNZIONI E RECLUTAMENTO DIRIGENTI SCOLASTICI

- II. Reclutamento dirigenti, con corso sanatoria ricorrenti 2011.

PARTE TERZA. CONCRETIZZAZIONE CONTABILITA' D'ISTITUTO

- III. Concreta gestione fondi residui.

PARTE QUARTA. VALUTAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI

- IV. Valutazione Dirigenti Scolastici.

PARTE QUINTA. SICUREZZA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

- V. Potere inibitorio e d'interdizione e impegni economici.



Emendamenti UDIR

Parte prima.

SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI SCOLASTICI

I

All'art.3 aggiungere il seguente comma:

Alle quote di retribuzione individuale di anzianità dei Dirigenti Scolastici cessati dal servizio a partire dal 1 gennaio 2016. Conseguentemente è rideterminato, dal 1 settembre 2019, il Fondo Unico Nazionale di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002. Per quanto riguarda il recupero delle quote spettanti ai dirigenti in servizio dal 1 settembre 2012 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205 e da ulteriori risparmi di spesa.

MOTIVAZIONE [esclusione del limite del fondo per il salario accessorio anche per la corresponsione della RIA dei dirigenti in quiescenza dal 01 gennaio 2016]: la norma esclude il limite per la costituzione del fondo per il salario accessorio anche per gli assegni relativi alla *retribuzione individuale di anzianità dei Dirigenti scolastici cessati dal servizio a partire dal 01 gennaio 2016, che devono confluire nel FUN annuale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 178/15 e della sottoscrizione dell'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 13 dicembre 2018 per il Triennio 2016-2018*. La copertura finanziaria si avvale di risorse già stanziata dalla precedente legge di stabilità e risorse già disponibili per il rinnovo contrattuale.

Parte seconda.

ASSUNZIONE E RECLUTAMENTO DIRIGENTI SCOLASTICI

II

Al comma 1 dell'articolo 4, aggiungere il seguente:

Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui

UDIR Associazione nazionale dei dirigenti scolastici, delle professionalità dell'area dell'istruzione e della ricerca



data di approvazione della predetta legge un contenzioso avverso il Decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205 all'articolo 1, comma 87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Motivazione [semplificazione delle procedure di reclutamento dei ricorrenti avverso il bando del concorso a Dirigente Scolastico 2011]: la norma intende semplificare le procedure di reclutamento dei Dirigenti Scolastici prevedendo l'ammissione dei ricorrenti avverso il bando di concorso 2011 e dei presidi incaricati a un nuovo corso intensivo per l'immissione nei ruoli di Dirigente Scolastico per sanare il contenzioso in corso giunto alla Corte Costituzionale sulla legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 88, della legge n. 107/15 e delle successive assunzioni disposte. Le ulteriori risorse finanziarie sono reperite dal fondo della Buona Scuola.

Parte terza.

CONCRETIZZAZIONE CONTABILITA' D'ISTITUTO

III

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente articolo:

Le risorse rese disponibili per ogni anno scolastico e non assegnate negli anni scolastici precedenti ad ogni istituzione scolastica sono impiegate dalla stessa negli anni successivi anche per finalità diverse da quelle originarie, così da assicurare l'utilizzo integrale delle risorse ripartite dal Fondo "La Buona scuola" di cui all'articolo 1, comma 202 della legge 13 luglio 2015, n. 107, come incrementate dai risparmi autorizzati dall'articolo 1, comma 793 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e attuare le attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F.

MOTIVAZIONE [Semplificazione dell'utilizzo delle risorse residue e non assegnate negli anni scolastici precedenti]: alla luce delle improrogabili esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche, la norma semplifica le procedure di utilizzo delle risorse del Fondo per "La Buona Scuola" e delle altre eventuali risorse finanziarie non distribuite senza aggravio di spese per la finanza pubblica.



Parte quarta.

VALUTAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI

IV

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente articolo:

A partire dall'a. s. 2019/2020, la valutazione dei Dirigenti Scolastici si effettua con le stesse modalità previste per i dirigenti dell'AFAM, delle Università e della Ricerca confluiti nella stessa Area Istruzione e Ricerca di cui all'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritta il 13 dicembre 2018 per il Triennio 2016-2018. Conseguentemente entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge è emanata dal Ministro dell'Istruzione e della Ricerca una Direttiva sulla valutazione dei Dirigenti Scolastici nel rispetto di quanto già disposto dall'articolo 1, comma 93 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Conseguentemente, a partire dal 1 settembre 2019, cessa di aver efficacia la composizione del nucleo di valutazione previsto dal successivo comma 94, dell'articolo 1 della suddetta legge. Gli eventuali risparmi di spesa sono versati nel Fondo Unico Nazionale di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002.

MOTIVAZIONE [Semplificazione delle modalità di valutazione dei Dirigenti Scolastici]: la norma intende adottare, nel rispetto delle competenze specifiche individuate dal legislatore sul ruolo e le responsabilità del Dirigente Scolastico, le stesse modalità di valutazione riservate agli altri dirigenti confluiti nella stessa area dell'istruzione e della ricerca. Dall'applicazione si prevedono risparmi da stornare nel FUN di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002 a seguito dell'approvazione del CCNQ del 13 LUGLIO 2016. Per il triennio 2015/2018 erano stati stanziati 7 milioni di euro all'anno.



Parte quinta.

SICUREZZA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

V

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente articolo:

- 1. Nell'ipotesi di pericolo grave, immediato e imprevedibile, il Dirigente Scolastico ha la facoltà di inibire porzioni di spazi didattici o l'intera Istituzione scolastica ed educativa, senza essere sanzionato per il reato d'interdizione di pubblico servizio e senza la necessità di recuperare le giornate lavorative didatticamente perse per il raggiungimento della soglia dei duecento giorni di lezione, dando comunicazione al Proprietario dell'immobile nonché al Prefetto. Il Proprietario dell'immobile, ricevuta la notifica dell'inibizione parziale o dell'interdizione dell'intera Istituzione scolastica, è obbligato ad intervenire repentinamente mediante relazione tecnica, al fine di trovare una soluzione alternativa utile al prosieguo in sicurezza delle attività didattiche.*
- 2. Ogni Dirigente Scolastico è autorizzato a creare nel bilancio annuale d'Istituto un capitolo di spesa destinato alla sicurezza, al fine di far fronte agli obblighi per la costituzione del R.S.P.P. e del S.P.P cui poter stornare qualunque tipologia di risorse assegnate annualmente alle Istituzioni scolastiche ed educative dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca e del Ministero dell'Economia e Finanza mediante specifico capitolo di spesa oltre a quelle previste dall'articolo 39 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129.*

MOTIVAZIONE [Semplificazione delle norme sul potere inibitorio e sulle spese straordinarie per la sicurezza degli edifici scolastici]: la norma intende semplificare le procedure atte a inibire e interdire, per la sicurezza degli alunni e dei lavoratori, parti o interi edifici scolastici non a norma e autorizza il Dirigente Scolastico a creare un apposito capitolo di spesa e a utilizzare tutte le risorse a disposizione del fondo d'istituto per interventi urgenti alla luce di quanto parzialmente disposto dal nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.